

quiguo 1865 n. 1359, in relazione alle disposizioni del R. D. L. 3 luglio 1930 n. 976, salva l'applicazione di quelle speciali norme che, per accelerare la espropriazione stessa, venissero emanate dalle competenti autorità.

Le conclusioni degli eventuali accordi amichevoli saranno subordinate a ratifica dell'Istituto da darsi al più presto dalla comunicazione fattane dalla Città.

5°.

Le spese per gli espropri, e cioè l'ammontare delle indennità effettivamente pagate, della procedura espropriativa, degli atti di trasferimento, dei giudizi e delle liti sia per impugnativa sia per sfratti nonché quelle relative alla presente convenzione, ed insomma tutte quelle anche imprevedibili relative e conseguenti all'espropriazione stessa, escluse le spese generali d'ufficio saranno a carico dell'Istituto.

Quest'ultimo si riserva la facoltà di indicare legati di sua fiducia per gli eventuali giudizi.

L'Istituto dichiara infine che intende